

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 283 DEL 03 GIUGNO 2020

Pratica n. 32842 del 03/06/2020

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Obiettivo Funzione: B01GEN - Generico

OGGETTO	Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sul podere 1001, sito in Comune di Ladispoli ex Cerveteri, assegnato al sig. Rocchi Liberato, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Gualtiero Talucci)	ISTRUTTORE P.L. (nome e cognome)	DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM (Avv. M. Raffaella Bellantone)
Firmato Gualtiero Talucci		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		_____

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
_____				_____			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE			A.P.GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	
_____			_____			_____	

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° 283 DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 03/06/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 283 DEL 03 GIUGNO 2020

OGGETTO: Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agazia sul podere 1001, sito in Comune di Ladispoli ex Cerveteri, assegnato al sig. Rocchi Liberato, ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agazia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agazia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato disposto di confermare sino a nuova disposizione, l'attribuzione ad interim dell'incarico dirigenziale dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, conferito, con determinazione n. 572/2019, all'avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Deliberazione del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 2, al "Bilancio di previsione 2020-2022";
- VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;
- VISTO il D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

- CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e ss.mm.ii., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;
- PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arisial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;
- CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;
- CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;
- ATTESO che, con atto a rogito dott. Pietro Pomar, notaio in Roma, del 10 febbraio 1952, repertorio n. 39061, registrato a Roma il 23 febbraio 1952, al n. 11476, vol. 796, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia, in data 22 aprile 1952, al n. 878, vol. 226 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale e del Territorio del Fucino, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Rocchi Liberato, nato a Fiuminata il 31 dicembre 1910, un appezzamento di terreno sito in Comune di Cerveteri, località Boietto, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come podere 1001 della superficie di ha. 04.14.10, distinto in catasto alla sez. 2[^], mappali 110/P - 111/P - 112/P, confinante a nord con fosso P. Stretto, ad est con quota 1002, a sud e ad ovest con restante proprietà dell'Ente. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1952;
- PRESO ATTO che, con atto a rogito dott. Vincenzo Martone, notaio in Civitavecchia, del 10 maggio 1983, repertorio n. 7603, registrato a Civitavecchia il 25 maggio 1983, al n. 1318, vol. 126, mod. I e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Civitavecchia, in data 25 maggio 1983, al n. 2793 del Registro Particolare, il sig. Rocchi Liberato, sopra generalizzato, ha venduto e trasferito al sig. Rocchi Luciano, nato a (omissis), che ha accettato ed acquistato l'appezzamento di terreno sito in Comune di Ladispoli ex Cerveteri, distinto al N.C.T. del Comune di Cerveteri al foglio 49, particella 13, per la superficie complessiva di ha. 03.91.40, confinante con Santinelli Solideo, Fresilli Maria Angela, Piergiovanni Sante, Paciotti Primo, salvi altri, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come podere 1001;
- PRESO ATTO che, con dichiarazione di successione del sig. Rocchi Luciano, deceduto in data 08 luglio 2018, registrata all'Ufficio del Registro di Civitavecchia in data 23 luglio 2019, den. n. 219170, vol. 88888, sono stati indicati eredi del terreno distinto in catasto del Comune di Cerveteri al foglio 49, particelle 13-237-238-306,

della superficie complessiva di ha. 03.91.40, costituente il podere 1001, la moglie sig.ra Biscossi Angela Maria, nata a (omissis) ed i figli sigg. Rocchi Marco, nato a (omissis) e Rocchi Barbara, nata a (omissis), i quali hanno accettato l'eredità;

CONSIDERATO E PRESO ATTO che il sig. Rocchi Marco con istanza del 30 gennaio 2020, prot. n. 1160, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;

CONSIDERATO che, dall'istruttoria effettuata, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla relativa cancellazione del vincolo di riservato dominio, era emerso che sul fondo rappresentato dal podere 1001, sito in Comune di Ladispoli ex Cerveteri, assegnato al sig. Rocchi Liberato, gravavano, ancora ad oggi, debiti inevasi per un totale complessivo pari ad €. 873,77 (euro ottocentotrentatré/77), comprensivi di interessi legali;

PRESO ATTO del versamento sul C/C n. 000929000 intestato ad Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio, effettuato dal sig. Rocchi Marco, in data 15 gennaio 2020, riferimenti 55/162 20 15-01-20 P 0002 VCYL 0014, per un importo pari ad €. 873,77 (euro ottocentotrentatré/77) dovuto a titolo di saldo definitivo del prezzo di assegnazione del fondo e/o di quanto altro dovuto al fine del rilascio dell'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950 n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni "allegato A" e "allegato 1" alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria della competente struttura;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "Allegato A", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato alla sig. Rocchi Liberato, sopra generalizzato, con atto a rogito dott. Pietro Pomàr, del 10 febbraio 1952, repertorio n. 39061, meglio descritto in premessa, terreno in Comune di Ladispoli ex Cerveteri, distinto in catasto del Comune di Cerveteri al foglio 49, particella 13, per la superficie complessiva di ha. 03.91.40, costituente il podere 1001 nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950 n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a

favore dell’Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni contenute negli articoli del capitolato, allegato all’atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950 n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all’Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967 n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Civitavecchia la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell’Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

La presente determinazione è redatta in n. 3 originali.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

Assegnatario: sig. Rocchi Liberato, nato a Fiuminata il 31 dicembre 1910;

Matricola: n. 0856/E;

Contratto: del 10 febbraio 1952, n. 470;

Podere: n. 1001, Comune di Ladispoli ex Cerveteri, località Boietto;

Dati Catastali: distinto in catasto del Comune di Cerveteri al foglio 49, particella 13, per la superficie complessiva di ha. 03.91.40;

Confini: confinante a nord con fosso P. Stretto, ad est con quota 1002, a sud e ad ovest con restante proprietà dell'Ente.

Con istanza del 30 gennaio 2020, prot. n. 1160, l'avente titolo, il sig. Rocchi Marco, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente il podere 1001 si è provveduto a richiedere con nota prot. 452 del 05 febbraio 2020, una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 559 del 12 febbraio 2020 redatta dal tecnico incaricato, dr. Luigi Castiglione (ALL.1), dalla quale emerge che il fondo non è gravato da servitù acquedottistica.

Alcune particelle sono state oggetto di frazionamenti eseguiti ancor prima della legge 191 del 19 febbraio 1992 e quindi in violazione della medesima norma, lo Studio Legale Lepore, con parere pro-veritatae pervenuto ad ARSIAL il 4 dicembre 2007 prot. 11824, ha acclarato l'obbligo dell'Agenzia ad adempiere alla cancellazione del vincolo di riservato dominio anche nelle situazioni di violazioni, limitazioni e divieti previsti dalle norme di legge, a condizione che siano spirati, ai sensi dell'art. 6 della L. 379/67, i termini quinquennali per l'azione di annullamento dell'atto compiuto in contrasto con le citate norme di legge. Gli Organi Superiori dell'Agenzia sono stati edotti del parere pro-veritatae in occasione della deliberazione n. 28 del 12 febbraio 2008.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Roma, 28 maggio 2020

Il Relatore
Gualtiero Talucci